

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria  
e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge, profondamente innovativo rispetto alle norme in vigore, si intende avviare a soluzione organica, nell'ambito del programma economico generale per il quinquennio dal 1966 al 1970, e con i mezzi da esso consentiti, uno dei più importanti problemi connessi alla vita e allo sviluppo della scuola: il problema dell'edilizia.

L'esigenza di provvedere convenientemente, in maniera corrispondente agli attuali fabbisogni e a quelli previsti per il futuro,

all'edilizia scolastica, è infatti universalmente avvertita e poggia su alcuni aspetti indiscussi della realtà scolastica e sociale odierna. È sufficiente citare: la necessità di colmare le forti carenze quantitative derivanti ancora per una parte notevole dagli effetti bellici e per il resto dalla espansione ventennale della scuola, accelerata e intensificata in maniera particolarissima negli ultimi anni, alla quale, nonostante i cospicui sforzi compiuti, non hanno corrisposto un sufficiente intervento e una adeguata realizzazione

edilizia; l'opportunità di individuare e prevedere l'eliminazione delle cause che hanno impedito o sminuito l'efficacia dei provvedimenti adottati; il ruolo che l'edilizia scolastica deve assolvere ai fini dello sviluppo programmato della scuola considerato sia negli aspetti quantitativi, sia negli aspetti qualitativi; l'indispensabile adeguamento dell'ambiente scolastico alle esigenze educative, pedagogiche e didattiche di oggi e l'inserimento armonico e coordinato dell'ambiente medesimo nel più vasto ambiente sociale e comunitario in trasformazione.

A questi aspetti occorre riferire anzitutto il provvedimento che si propone per l'esame e l'approvazione del Parlamento. Ma esso si colloca, unitamente al piano finanziario inerente alla crescita e alla frequenza delle istituzioni scolastiche e ai progetti di riforma degli ordinamenti e degli strumenti necessari alla vita scolastica, come uno dei principali provvedimenti in cui viene a concretarsi il piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970. Ciò significa che occorre considerare a sua necessaria premessa, come per gli altri provvedimenti ricordati, il prezioso lavoro compiuto dalla Commissione d'indagine, l'autorevole parere degli organi consultivi, la sintesi operata dalle « Linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965 » presentate dal Ministro della pubblica istruzione il 30 settembre 1964 e le previsioni in esse contenute, gli interventi parziali a carattere di urgenza, attuati negli ultimi anni.

Oggetto del presente provvedimento è l'edilizia per le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado: ma dovendo, a chiarimento del testo, ricostruire brevemente i precedenti legislativi, si rende necessario distinguere, secondo gli indirizzi seguiti nel tempo, tre diverse direzioni dell'intervento giuridico: quello per le scuole elementari, secondarie inferiori e superiori e di istruzione artistica, quello per le scuole materne, quello per l'università e gli istituti di istruzione superiore.

La legislazione vigente, prima dell'ultima guerra, attribuiva l'onere delle costruzioni degli edifici scolastici per le scuole materne,

elementari, secondarie ed artistiche agli enti locali o agli enti di gestione autonoma; ma ha sempre previsto l'intervento dello Stato diretto a sovvenzionare con il sistema dei prestiti l'iniziativa degli enti.

La legge 3 agosto 1949, n. 589, riprende la disciplina della materia e dispone circa i contributi e le procedure da seguire per il finanziamento e la realizzazione delle opere. In particolare, stabilisce la concessione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, su parere del Ministro della pubblica istruzione, di contributi costanti per 35 anni in misure percentuali diverse a seconda che si tratti di scuole materne, elementari o secondarie o di scuole rurali; dà la possibilità di contrarre i mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri Enti bancari ed accorda la garanzia dello Stato per i Comuni e le Province dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione inferiore a 75.000 abitanti e agli altri comuni con popolazione inferiore ai 10 abitanti che si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte i mutui per la esecuzione delle opere. La suddetta legge non fissa però l'entità degli stanziamenti da destinarsi ai mutui, facendola dipendere dalle disponibilità annuali di bilancio.

Circa le procedure stabilisce l'inoltro diretto al Ministero dei lavori pubblici, da parte degli enti, delle domande di contributo accompagnate da una relazione e da un progetto di massima.

Le procedure di cui sopra vengono poi chiarite e dettagliate dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184.

La prima legge che può essere considerata come un inizio di programmazione in ordine all'edilizia scolastica, è la legge 9 agosto 1954, n. 645. Essa prevede un impegno dello Stato per dieci anni, a partire dall'anno 1955-1956 e fino al 1963-64, stabilendone la misura ed elevando i contributi a favore degli enti locali e degli enti obbligati per le scuole materne ed elementari del Mezzogiorno e delle Isole, per le scuole elementari e medie di altre zone, per le altre scuole e calcolando la percentuale del contributo sul costo opere.

La legge n. 645 avrebbe dovuto, calcolando il « costo-aula » in 3-4 milioni circa, dare

un gettito medio annuo di 10.000 aule, le quali, alla fine del decennio avrebbero potuto rappresentare la soluzione completa del problema delle 70.000 e più aule necessarie in base alle rilevazioni del 1952 e al successivo fabbisogno della popolazione scolastica.

Ma, pur recando la legge medesima innovazioni assai importanti circa le procedure e in ordine alle competenze del Ministero della pubblica istruzione (le domande devono essere presentate al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Provveditore agli studi, e il programma delle opere è determinato dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici), la complessità degli adempimenti e i tempi che occorrono per espletarli, la difficoltà della Cassa depositi e prestiti di accordare i mutui nella misura globale richiesta, nonché le deficitarie condizioni di bilancio e la insufficiente attrezzatura tecnica di molti Enti locali ne hanno limitato l'efficacia, come verrà di seguito documentato.

Negli anni successivi al 1954, registrato il beneficio arrecato dalla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, che prevede contributi diretti dal Ministero della pubblica istruzione per le scuole elementari rurali, si fa sempre più larga strada l'idea di una programmazione dell'edilizia scolastica che aumentando il volume degli interventi dello Stato ripari nel contempo, agli inconvenienti riscontrati in ordine alle procedure, ai sistemi di programmazione e di attuazione delle opere.

La programmazione è resa sempre più necessaria dal previsto e proposto sviluppo scolastico corrispondente alle nuove esigenze personali e sociali. Si passa, dunque, alla lunga discussione del piano decennale di sviluppo della scuola presentato nel 1958, che riserva largo spazio all'edilizia scolastica per giungere: alla legge 15 febbraio 1961, n. 53, che stabilisce uno stanziamento per l'incremento dell'edilizia prefabbricata; alla legge 26 gennaio 1962, n. 17, che aumenta, per l'esercizio finanziario 1961-62, il limite di impegno della legge 9 agosto 1954, n. 645, e gli stanziamenti per l'edilizia prefabbricata, recando nuove norme per la disciplina

delle aree; alla legge 24 luglio 1962, n. 1073, che costituisce il precedente immediato del piano pluriennale di sviluppo della scuola.

In base alla legge 1073 il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica viene prorogato fino al 30 giugno 1965; si stabilisce la nuova misura dei contributi per la costruzione, l'acquisto di edifici idonei, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento degli edifici scolastici; per il finanziamento delle opere previste la Cassa depositi e prestiti è obbligata a provvedere con criteri di assoluta priorità e le Casse di risparmio e le altre aziende di credito sono autorizzate a concedere mutui anche in deroga ai propri statuti; si tenta anche di disciplinare la formulazione dei programmi annuali e di snellire le procedure; si prevede la possibilità per i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti di chiedere, per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, l'intervento sostitutivo dell'UNRRA-Casas; si stabilisce che il Ministro degli interni, su proposta del Ministro della pubblica istruzione possa nominare un commissario per gli adempimenti occorrenti in materia di edilizia scolastica allorquando i comuni o le province non vi provvedano sollecitamente.

Dopo la legge n. 1073 vengono emanati alcuni provvedimenti integrativi riguardanti il finanziamento e le procedure, come la legge 3 febbraio 1963, n. 75; ma il provvedimento più importante è rappresentato dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante provvidenze per l'edilizia scolastica. Detta legge stabilisce un incremento di fondi per il secondo semestre del 1964 e per l'esercizio finanziario 1965, destinati all'integrazione dei contributi relativi a opere in corso di realizzazione e all'attuazione delle opere già programmate, ma non ancora iniziate; integra le disposizioni della legge 1073 relative alla scelta, all'approvazione e all'acquisizione dell'area, alla presentazione dei progetti, alle modalità di concessione del contributo; amplia inoltre la possibilità degli interventi sostitutivi. Alcuni articoli della legge medesima sono destinati all'incremento dei fondi per la sperimentazione nell'edilizia scolastica (ivi compreso un nuovo censimento), alle

procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata, all'edilizia scolastica non sovvenzionata.

L'ultimo intervento legislativo in ordine di tempo è segnato dalla legge 13 luglio 1965, n. 874, recante provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1965, la quale autorizza ulteriori limiti di impegno per provvedere alla corresponsione dei contributi relativi ad opere di edilizia scolastica, contemplati rispettivamente agli articoli 2 e 29 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dispone all'articolo 10 una rilevazione nazionale, sull'edilizia scolastica, stabilendo che per la metodologia e le modalità della rilevazione medesima, il Ministero della pubblica istruzione si avvalga della assistenza di una commissione consultiva composta di esperti e incaricata di provvedere anche all'elaborazione dei dati raccolti.

Al termine della breve rassegna dei precedenti legislativi riguardanti in particolare l'edilizia della scuola elementare, media e secondaria superiore, appare opportuno rilevare anzitutto la complessità del corpo di leggi, che, pur recante nelle norme più recenti, elementi innovativi di una certa importanza, presenta una stratificazione di disposizioni più che una disciplina organicamente e unitariamente concepita e rende difficile un sicuro orientamento in materia.

Il Ministro della pubblica istruzione ha provveduto nel tempo a disporre gli strumenti necessari per l'assolvimento delle sue competenze. Si ricorda in particolare l'istituzione del Servizio per l'edilizia scolastica (ordinanza 20 novembre 1951), successivamente trasformato in « Direzione generale » ad opera della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e l'attività di rilevazione nazionale e di studio compiuta dal Servizio medesimo. È pure da segnalare la destinazione di alcuni provveditori agli studi esclusivamente alla cura dell'edilizia scolastica in determinate regioni.

Appare poi utile richiamare, per la comprensione della necessità dell'adozione dei nuovi sistemi che vengono proposti dal presente disegno di legge, la complessità dell'iter oggi seguito a norma delle disposizioni vigenti, per la costruzione di edifici scolastici.

I precedenti legislativi riguardanti l'edilizia della scuola materna sono in parte comuni a quelli degli altri ordini di scuola, ma contengono norme particolari, innovative a partire dalla legge 24 luglio 1962, numero 1073. Detta legge destina infatti appositi stanziamenti alla costruzione di edifici e all'edilizia prefabbricata per la scuola materna statale disponendo che i programmi annuali delle opere da eseguire siano stabiliti secondo i criteri di priorità fissati per le altre scuole.

Inoltre assegna per la prima volta contributi per la costruzione di edifici per le scuole materne non statali. I contributi sono concessi sulla base di accertate condizioni di necessità e di urgenza agli enti e alle istituzioni che gestiscono le scuole e che dimostrino di non poter provvedere con i fondi stanziati in bilancio alla costruzione di edifici per le scuole stesse. Lo Stato si riserva la proprietà degli edifici per la quota parte corrispondente al contributo concesso, ma il contributo può essere riscattato con quote ventennali senza interessi.

Subito dopo la guerra l'università avvertì l'urgente esigenza del proprio assetto edilizio, ma fino al 1951 nessuna norma particolare fu emanata in materia. Anche la legge 3 agosto 1949, n. 589, già ricordata, e applicabile per la costruzione di ogni edificio scolastico, non si occupò delle università. La legge 19 ottobre 1951, n. 1217, riconosceva alle Università il diritto di ottenere il risarcimento per i beni distrutti dalla guerra. Nulla veniva disposto, però, per provvedere alle nuove costruzioni universitarie che il numero aumentato degli studenti e il progresso degli studi frattanto richiedevano. Sospinti dalle necessità non procrastinabili si fa ricorso, con l'iniziativa parlamentare, al sistema delle leggi speciali per le singole università, provvedendo soprattutto a soddisfare le esigenze di ordine sanitario.

Ma il sistema rivela la sua debolezza, creando notevoli sperequazioni, e si avverte la necessità di una soluzione organica e definitiva del problema edilizio universitario.

La legge 1° agosto 1957, n. 748, dispone stanziamenti senza distinguere tra universi-

tà e università per il riassetto, la sistemazione, il completamento di cliniche universitarie e di ospedali clinicizzati. La prima legge che dispone un cospicuo stanziamento destinato alla costruzione, all'ampliamento, all'adattamento e al completamento di edifici per tutte le università e gli istituti di istruzione superiore e detta norme per la ripartizione, è la legge 5 marzo 1961, n. 158, completata per quanto riguarda il finanziamento, dalla legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Il primo precedente di un piano edilizio universitario è però da considerare quello costituito dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, la quale dispone per tre anni stanziamenti per contributi a spese di costruzione, di ampliamento, di adattamento e di completamento di edifici, nonchè per l'arredamento e per le attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie per le università e per gli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Importanti anche le norme per le pro-

cedure di ripartizione delle somme stanziante dalla legge: il piano di ripartizione è determinato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici e per quanto concerne i collegi e le case dello studente annessi, anche il Comitato nazionale delle Opere universitarie; nel piano viene data precedenza alle opere per le quali è assicurato il contributo di altri enti o a quelle università ed istituti per i quali gli enti pubblici territoriali hanno già contribuito in misura rilevante o che siano situate nelle zone di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e similari. Altre norme riguardano l'approvazione dei progetti, gli edifici demaniali e la loro manutenzione. Sono ammessi a concorrere alle provvidenze stabilite i conservatori di musica e le accademie di belle arti.

È da rilevare, infine, che la legge 13 luglio 1965, n. 874, provvede ad integrare lo stanziamento previsto dalla legge n. 1073 per il primo semestre 1965, raddoppiandone la misura.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prima di procedere all'esame del complesso lavoro compiuto per l'elaborazione del piano quinquennale di sviluppo della scuola, di cui il presente disegno di legge si giova, è bene riassumere sinteticamente anche l'enti-

tà dell'intervento finanziario disposto con le leggi finora citate e considerarne la concreta efficacia. Appaiono sufficienti allo scopo le seguenti tabelle:

TABELLA N. 1

**PROVVIDENZE PER L'EDILIZIA DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA  
E ARTISTICA**  
dal 1955 al 1965

Provvedimenti legislativi	Durata delle provvidenze	Natura delle provvidenze	Importi complessivi (in milioni)	Valore delle opere realizzabili (in milioni)
Legge 9 agosto 1954, n. 645	dal 1955-56 al 1963-64	contributi trentacinquennali	9.000 (1)	180.000
Legge 15 febbraio 1961, n. 53	<i>una tantum</i>	intervento diretto dello Stato per l'edilizia prefabbricata	1.400	1.400
Legge 26 gennaio 1962, n. 17	eserc. 1961-62	contributi trentacinquennali	6.500 (2)	132.000
id.	id.	intervento diretto dello Stato per l'edilizia prefabbricata	19.000 (3)	19.000
Legge 24 luglio 1962, n. 1073	dal 1962-63 al 1964-65	contributi trentacinquennali	9.750 (4)	195.000
id.	id.	intervento diretto dello Stato per l'edilizia rurale	3.000	3.000
id.	id.	intervento diretto dello Stato per gli istituti di educazione	900	900
Legge 3 febbraio 1963, n. 75	dal 1962-63 al 1963-64	contributi trentacinquennali	2.000	40.000
Legge 18 dicembre 1964, n. 1358	dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1965	contributi trentacinquennali	10.000	ad integrazione dei contributi già concessi ai sensi di leggi precedenti
id.	id.	intervento diretto dello Stato per l'edilizia prefabbricata	4.600	4.600
Legge 13 luglio 1965, n. 874	dal 1° luglio al 31 dicembre 1965	contributi trentacinquennali	1.640	ad integrazione dei contributi già concessi ai sensi di leggi precedenti
id.	id.	intervento diretto dello Stato per l'edilizia rurale	500	500
id.	id.	intervento diretto dello Stato per gli istituti di educazione	150	150

(1) In ragione di 1.500 milioni annui dal 1955-56 al 1963-64. Lo stanziamento relativo all'esercizio 1962-63 è stato però assorbito da quello di cui alla legge n. 17 e quelli relativi agli esercizi 1962-63 e 1963-64 dalla legge n. 1073.

(2) Lo stanziamento assorbe i 1.500 milioni previsti per quell'anno dalla legge n. 645.

(3) Lo stanziamento originario di 20 miliardi è stato ridotto a 19 per effetto dell'articolo 14 della legge n. 1073.

(4) In ragione di 3.250 milioni annui comprensivi, per i primi due anni, degli stanziamenti previsti dalla legge n. 645.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 2

**PROVVIDENZE PARTICOLARI PER L'EDILIZIA DELLA SCUOLA MATERNA (1)**  
dal 1962 al 1965

Provvedimenti legislativi	Durata delle provvidenze	Natura delle provvidenze	Importi complessivi (in milioni)	Valore delle opere realizzabili (in milioni)
Legge 24 luglio 1962, n. 1073	dal 1962-63 al 1964-65	intervento diretto dello Stato per la scuola materna statale	3.200 (2)	3.200
id.	id.	intervento diretto dello Stato per la scuola materna non statale	8.400	16.800
Legge 13 luglio 1965, n. 874	dal 1° luglio al 31 dicem- bre 1965	intervento diretto dello Stato per la scuola materna statale	900 (3)	900
id.	id.	intervento diretto dello Stato per contributi alla scuola materna non statale	1.400	2.800

(1) Oltre quelle comprese negli stanziamenti indicati alla tabella 1.

(2) Di cui 1.000 per prefabbricati.

(3) Di cui 500 per prefabbricati.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 3

**PROVVIDENZE PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA**  
dal 1955 al 1965

Provvedimenti legislativi	Durata delle provvidenze	Natura delle provvidenze	Importi complessivi (in milioni)	Valore delle opere realizzabili (in milioni)
Legge 19 marzo 1955, n. 112 - art. 3	esercizio finanziario 1954-55	intervento diretto dello Stato per l'assetto edilizio dell'Università di Trieste	700	700
Legge 20 aprile 1956, n. 309	dal 1955-56 al 1958-59	intervento diretto dello Stato in fa- vore del Consorzio edilizio uni- versitario di Firenze, per il 50 per cento della spesa per l'assetto edilizio dell'Università	750	1.500
Legge 31 luglio 1956, n. 1035	dal 1955-56 al 1958-59	intervento diretto dello Stato in fa- vore del Consorzio edilizio univer- sitario di Bologna, per il 50 per cento della spesa per l'assetto edi- lizio dell'Università	930	1.860
Legge 9 ottobre 1956, n. 1215	esercizio finanziario 1956-57	intervento diretto dello Stato per il completamento della nuova se- de del politecnico di Torino	600	600
Legge 3 febbraio 1957, n. 15	esercizio finanziario 1955-56	intervento diretto dello Stato in fa- vore del Consorzio universitario di Bari	280	560
Legge 1° agosto 1957, n. 763	dal 1957-58 al 1961-62	contributi non superiori al 50 per cento della spesa per la sistema- zione edilizia di cliniche univer- sitarie e ospedali clinicizzati	5.000	10.000
Legge 24 gennaio 1958, n. 17	dal 1957-58 al 1958-59	intervento diretto dello Stato per il 50 per cento della spesa di co- struzione della nuova sede della facoltà di medicina veterinaria della Università di Pisa	200	400
Legge 24 giugno 1958, n. 637	esercizio fi- nanziario 1957-58	aumento del contributo di cui alla legge n. 743, per l'assetto edilizio degli ospedali clinicizzati di Ca- tania	450	900
Legge 5 marzo 1961, n. 158	esercizio fi- nanziario 1955-60 e 1960-61	contributi a spese di costruzione, ampliamento e completamento di edifici universitari	21.348	21.348
id.	id.	contributi a spese di costruzione, ampliamento e completamento de- gli stabilimenti annessi alle Uni- versità e Istituti universitari	3.500	3.500
id.	id.	contributi per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in conco- mitanza delle opere edilizie	6.500	6.500



## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue)

TABELLA N. 3

## PROVVIDENZE PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA

dal 1955 al 1965

Provvedimenti legislativi	Durata delle provvidenze	Natura delle provvidenze	Importi complessivi (in milioni)	Valore delle opere realizzabili (in milioni)
Legge 26 gennaio 1962, n. 17	esercizio finanziario 1961-62	contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici universitari, compresi quelli per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici	12.000	12.000
id.	id.	contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento degli stabilimenti annessi alle Università e agli Istituti universitari	1.750	1.750
id.	id.	contributi per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in concomitanza delle opere edilizie	2.200	2.200
Legge 24 luglio 1962, n. 1073	dal 1962-63 al 1964-65	contributi a spese di costruzione, ampliamento e completamento di edifici, nonché per arredamento e attrezzature occorrenti in concomitanza delle opere edilizie	30.000	30.000
Legge 25 marzo 1964, n. 154	dal 1963-64 al 1972-73	assegnazione all'Università di Napoli per l'assetto edilizio delle facoltà di medicina e chirurgia e di lettere e filosofia	21.500	21.500
Legge 13 luglio 1965, n. 874	dal 1° luglio al 31 dicembre 1965	contributi a spese di costruzione, ampliamento e completamento di edifici, nonché per arredamento e attrezzature occorrenti in concomitanza delle opere edilizie	10.000	10.000

Si è già accennato che la legge 24 luglio 1962, n. 1073, nel disporre i noti provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 stabiliva alcune norme (articoli 54, 55 e 56) per l'espletamento di una indagine sulla situazione della scuola, da affidarsi ad una Commissione appositamente costituita, alla quale prescriveva precisi obiettivi. Sulla base delle indagini, corredata dalle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministro della pubblica istruzione doveva poi presentare una relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia, accompagnandola con la indicazione delle linee direttive di un piano pluriennale di sviluppo della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965 e facendola seguire dai relativi disegni di legge.

Nell'arco di tempo che va dalla costituzione della Commissione di indagine, insediata l'8 ottobre 1962, ad oggi, gli adempimenti prescritti sono stati assolti e, per quanto riguarda la presentazione dei disegni di legge, sono in corso di assolvimento. Lo spostamento, del resto non rilevante, di alcune delle date stabilite, è dovuto a circostanze politiche, al raccordo del piano di sviluppo della scuola con il programma economico generale, all'aggiornamento del quadro di riferimento quantitativo di quest'ultimo che ha fissato al 1966 l'inizio del piano. La legge 13 luglio 1965, n. 874, ha provveduto per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1965.

Il presente disegno di legge rappresenta, come già detto, l'adempimento del compito riguardante l'edilizia scolastica e si basa sul complesso lavoro compiuto da tutti gli organi di cui all'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 (prima fra tutti la Commissione di indagine) e riassunto nelle « linee direttive ».

La Commissione di indagine si propose, anzitutto, l'accertamento della situazione dell'edilizia scolastica in funzione delle esigenze presenti e future della scuola italiana nel quadro della politica di sviluppo, cioè ai fini di considerare il divario quantitativo e qualitativo esistente fra la situa-

zione in atto e quella che si vuole raggiungere e di stabilire l'azione conseguente. Per questo la Commissione aveva a sua disposizione i dati risultanti dalle rilevazioni effettuate dall'ISTAT al 15 gennaio 1961 e dal Ministero della pubblica istruzione al 1° aprile 1961 ricavati con due diversi metodi di rilevazione. Nell'impossibilità di stabilire un rapporto valido e costante di corrispondenza fra i dati risultanti dai due tipi di rilevazione ai fini della valutazione e della stima di effettiva idoneità del patrimonio esistente, la Commissione, dopo aver effettuato, a titolo sperimentale, una indagine campionaria in dieci comprensori e su 3.009 scuole, ricavandone preziosi suggerimenti particolarmente dal punto di vista metodologico, propose una rilevazione nazionale.

Il Ministro della pubblica istruzione, pur avendo accolto la proposta (tradotta poi in norma giuridica dalla legge 13 luglio 1965, n. 874), ha dovuto necessariamente assumere nelle « linee direttive » i dati sul patrimonio edilizio forniti dall'ISTAT e dal Ministero della pubblica istruzione, adottando il metodo già seguito dalla Commissione di indagine fondato sulla unità base « posto-alunno ». Tale metodo si discosta da quello tradizionale, fondato sulla unità base « aula scolastica » ed è da ritenersi più funzionale per alcune meditate considerazioni, quali: la impossibilità di applicare il costo unitario all'aula come entità che varia non solo da grado a grado di scuola, ma anche in dipendenza della organizzazione interna e della funzionalità di un edificio; la opportunità di scegliere il criterio di raggruppamento degli alunni quando si siano acquisiti tutti gli elementi che possano rendere la scelta ottimale, e rispondente ai fini, alle modifiche, alla localizzazione che la programmazione intende perseguire ed attuare.

La valutazione contenuta nelle « linee direttive » in base al criterio su esposto dà, alla data del 30 settembre 1965, una disponibilità di 4.907.000 posti-alunno di fronte alla carenza di 1.777.000.

Al numero dei posti mancanti vanno aggiunti il numero dei posti necessari per il

previsto incremento degli effettivi scolastici fra il 1965-66 e il 1970-71 pari a 1.557.000 e il numero dei posti inidonei da sostituire.

Per la scelta della tipizzazione dell'edilizia, cioè dei modi di costruzione, le « linee direttive » adottano alcuni parametri tipo che definiscono e qualificano i posti-alunno secondo la loro destinazione: essi tengono conto dei minimi e dei massimi indicati dalla Commissione di indagine.

Anche le proposte avanzate dalla Commissione di indagine circa la quantità di superficie utile per alunni e la localizzazione delle scuole vengono tenute nel massimo conto dalle « linee direttive » che fanno proprie la valutazione dei costi di costruzione e i suggerimenti relativi ai mezzi per ottenere una riduzione dei costi medesimi, forniti dalla Commissione di indagine e approvati dagli organi consultivi.

Circa le competenze e il sistema di finanziamento, la Commissione di indagine, considerati gli inconvenienti del sistema vigente, già rilevati, aveva proposto la sostituzione dello Stato agli Enti locali e l'assunzione da parte dello Stato medesimo di tutti gli oneri.

Il Ministro della pubblica istruzione nel preparare le « linee direttive », pur considerando positivamente la proposta, suffragata dal parere favorevole degli organi consultivi, di fronte all'ipotesi avanzata di costruire in 6 anni 3.086.000 posti-alunno per una spesa di 2.134 miliardi di lire, delinea un sistema misto di finanziamento, proponendosi di sopperire al 25 per cento della spesa con stanziamento diretto e totale dello Stato e al 75 per cento con il sistema dei mutui trentacinquennali.

Le « linee direttive » concordano pienamente, però, sul giudizio dato circa l'attuale situazione legislativa e regolamentare, ritenuta inadeguata e carente e sulla complessità e la lentezza dell'*iter* procedurale. Riconoscono, inoltre, che l'attuale distribuzione delle competenze a livello centrale e periferico, determina una dispersione di sforzi e impone pratiche defaticanti e complesse per il sovrapporsi di controlli e competenze. Infine pongono in evidenza le carenze finanziarie di attrezzatura degli Enti locali.

Le suddette considerazioni conducono ad auspicare l'aggiornamento e l'adeguamento degli attuali strumenti di attuazione, il riordinamento e l'unificazione delle competenze, la semplificazione delle procedure, riducendo all'essenziale gli adempimenti e i controlli.

Sulla base delle proposte della Commissione d'indagine, confermate dagli organi consultivi, le « linee direttive » prevedono lo sviluppo dell'edilizia della scuola materna statale e non statale mediante finanziamenti commisurati alla crescita della popolazione scolastica e da erogarsi con le modalità e secondo i rapporti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Sull'argomento dell'edilizia universitaria si soffermarono, con ampiezza di analisi, sia la Commissione d'indagine che gli organi consultivi. Altri contributi notevoli per la elaborazione delle « linee direttive » vennero dati al Ministro della pubblica istruzione dalla conferenza dei Rettori delle università italiane, dalle associazioni di categoria e, in special modo, dai professori di ruolo. Tutti concordano nel comprendere sotto la voce « edilizia », oltre agli edifici e agli impianti scientifici, i collegi, le case dello studente e le attrezzature assistenziali nonché gli impianti sportivi destinati agli studenti universitari.

Come per gli altri ordini di scuola, la Commissione di indagine considerò la duplice esigenza di prevedere il fabbisogno delle future nuove costruzioni dovute all'incremento della popolazione studentesca ed al progresso della ricerca scientifica, e il fabbisogno necessario per colmare le lacune della situazione attuale. Esperiti alcuni accertamenti circa la disponibilità volumetrica e i costi di alcuni moderni complessi edilizi universitari, la commissione rilevò in particolare la disparità delle situazioni e diede alcuni suggerimenti volti a incoraggiare le università all'acquisto di terreni fuori dei centri urbani, sufficientemente ampi, in connessione con i piani regolatori comunali e intercomunali, per prevedere un graduale decentramento delle strutture esi-

stenti e la costruzione di nuovi edifici. Inoltre consigliò di prevedere il decentramento soprattutto delle facoltà sperimentali e tecnologiche e di sfollare le università oggi pletoriche istituendo altre università ubicate in zone decentrate.

La Commissione d'indagine, con i dati raccolti, ipotizzò un ulteriore fabbisogno oscillante fra i 9 o 10 milioni di metri cubi per dieci anni, stimando un costo, riferito al 1963, di circa 24.000 lire al metro cubo.

Le « linee direttive », tenendo conto delle proposte e dei pareri e aggiornandoli secondo ulteriori accertamenti condotti, hanno previsto per i sei anni, dal 1965-66 al 1970-71 e per i riflessi dagli anni medesimi derivanti, un fabbisogno di circa 194.364 posti (con una cubatura di poco superiore a quella minima proposta dalla Commissione di indagine) con una spesa complessiva annuale, comprendente le attrezzature assistenziali e una parziale riduzione delle carenze attuali, di 65 miliardi. Nelle previsioni dei fabbisogni per l'istruzione universitaria, le « linee direttive » tengono conto delle nuove istituzioni universitarie secondo un programma di intervento per le varie regioni.

\* \* \*

Il piano generale di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 ha recepito per il periodo indicato (5 anni in luogo dei 6) gli obiettivi di espansione scolastica perseguiti dalle « linee direttive » del piano di sviluppo della scuola e aggiornati in base ad ulteriori accertamenti. Di conseguenza, tenuto conto delle risorse disponibili nell'ambito degli impieghi sociali del reddito e delle possibilità tecniche di costruzione di nuove scuole, ha ipotizzato per le scuole materne, elementari, medie, secondarie superiori ed artistiche la realizzazione di circa un milione e cinquecentomila posti-alunno, pari al soddisfacimento di tutto il fabbisogno aggiuntivo e alla copertura di una prima parte del *deficit* accumulatosi in passato, escluse le ordinarie sostituzioni.

Nell'accogliere le proposte il programma medesimo sottolinea che la realizzazione del piano di costruzione capace di colmare

il *deficit* esistente richiede la tipizzazione e la razionalizzazione dei sistemi di costruzione; l'adozione di tecniche di prefabbricazione entro i limiti consentiti dalla varietà delle esigenze, nonché il coordinamento degli interventi, una precisa definizione delle competenze e la modifica del sistema di finanziamento.

Nella nota aggiuntiva al programma di sviluppo economico del quinquennio 1966-1970 si riafferma che « nel sistema di edilizia scolastica sarà attuata una apposita riforma al fine di accelerare l'adempimento dei programmi di costruzione indispensabile per l'attuazione del piano quinquennale di sviluppo della scuola, che il Governo ha deciso di avviare con il 1° gennaio 1966 ».

Le suddette affermazioni riflettono chiaramente la maturazione delle idee avvenuta nel periodo di elaborazione del presente disegno di legge, che sulla scorta delle esperienze rese possibili dai precedenti legislativi illustrati, ed a seguito della valutazione delle proposte, delle ipotesi e delle possibili soluzioni, giunge ad innovare ogni aspetto del problema edilizio: dalle competenze al sistema di finanziamento, alle procedure, alla costituzione degli organi per la programmazione edilizia, alla previsione di un centro tecnico per l'edilizia scolastica.

Per quanto riguarda le scuole elementari, medie, secondarie superiori e artistiche si passa, per il quinquennio 1966-1970, dalla competenza degli Enti locali alla costruzione a cura dello Stato e dal finanziamento con il sistema dei mutui al finanziamento a totale carico dello Stato. È questa senza dubbio la modifica più radicale del sistema ormai secolare, il quale facendo obbligo agli Enti locali di provvedere all'edilizia scolastica richiedeva nel contempo e in misura sempre più rilevante l'intervento dello Stato: essa assorbe la modifica parziale già proposta dalle « linee direttive », compiendo arditamente e responsabilmente un ulteriore, decisivo passo innanzi.

Le ragioni della importante proposta innovativa non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni: è evidente che essa persegue

gli obiettivi unanimemente additati, di snellire le procedure, di sollevare gli enti obbligati da oneri non solo finanziari che si sono rivelati per la maggioranza di essi insostenibili, senza peraltro escludere la possibilità di loro interventi diretti in presenza degli occorrenti mezzi finanziari e tecnici. È, infatti, fatta salva la libera iniziativa degli Enti locali ed è richiesto il loro intervento per la segnalazione dei fabbisogni e per la programmazione: è anche demandata agli Enti stessi l'incombenza di reperire e di fornire, a proprie spese — se possibile — le aree su cui dovranno sorgere le future costruzioni.

È certamente un compito imponente quello che lo Stato si assume sia per quanto riguarda il volume dei finanziamenti sia per quanto concerne l'attuazione dei programmi. Ma l'orientamento generale manifestato durante il periodo della elaborazione del disegno di legge conforta a credere che il sacrificio sarà compensato dai risultati.

Il presente disegno di legge stabilisce anzitutto all'articolo 1 che la costruzione, l'ampiamiento, il completamento e il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi destinati alle scuole elementari, secondarie e artistiche, nonché agli istituti di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali. La formulazione dei programmi dovrà tener conto dei risultati del censimento in corso, disposto dalla legge 12 luglio 1965, n. 874, degli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 5 del presente testo, dei piani di nuove istituzioni di scuole, e di riassetto territoriale di quelle già esistenti, stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione anche in relazione alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico. L'articolo 3 elenca le spese ammissibili comprendenti anche l'arredamento, le palestre, l'eventuale alloggio degli insegnanti e la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza quando tali adempimenti siano affidati ad enti o liberi professionisti.

Per la fornitura dell'area l'articolo 4 stabilisce la competenza dei comuni, delle Province e degli altri Enti obbligati per leg-

ge. Comuni, Province ed Enti hanno diritto però, di chiedere che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area, salvo rimborso della spesa relativa in venticinque quote annuali senza interesse: se si trovino in condizioni gravemente deficitarie di bilancio, possono ottenere anche l'esonero del rimborso.

Gli articoli, dal 5 a 10, stabiliscono gli organi della programmazione e le modalità per la formulazione dei programmi; essi, insieme al gruppo degli articoli dal 13 al 20, che riguardano le modalità di attuazione dei piani, sono particolarmente importanti in quanto ineriscono alle procedure che sono state da tempo al centro delle discussioni sulla edilizia scolastica.

Gli organi da istituire per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica (articolo 5) sono: il Comitato centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, e i Comitati regionali presso le sovrintendenze interprovinciali. Ambedue i Comitati sono assistiti dagli uffici studi e programmazione del Ministero e delle sovrintendenze.

Il Comitato centrale (articolo 6) è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione e riflette nella sua composizione i criteri di competenza, in primo luogo, del Ministero della pubblica istruzione, poi del Ministero dei lavori pubblici e degli altri Ministeri interessati, delle Province e dei Comuni, avvalendosi largamente di esperti. Detto Comitato (articolo 7) propone i criteri per la valutazione ed il coordinamento dei fabbisogni; elabora, tenuto conto delle proposte regionali, il progetto di programmazione nazionale quinquennale con l'indicazione della ripartizione dei fondi per regioni e per tipi di scuole; prende visione annualmente dello stato di attuazione del programma perchè la realizzazione avvenga nei termini previsti; esamina le proposte di variazione del programma medesimo.

Il Comitato regionale (articolo 8) è composto secondo i criteri seguiti per il Comitato nazionale, applicati all'ambito e alle competenze regionali. Esso procede, sulle richieste degli Enti obbligati, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale indicando la priorità delle opere da eseguire.

Inoltre dà parere sulla scelta delle aree destinate all'edilizia scolastica nell'ambito dei piani regolatori. Definito il programma quinquennale nazionale, il Comitato regionale elabora le proposte di piani esecutivi, di regola annuali, ne esamina le eventuali proposte di variazione, controlla annualmente lo stato di attuazione dei piani medesimi.

L'articolo 10 riassume le modalità di formazione dei programmi secondo i tempi e le procedure seguenti:

1) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge per il primo programma e nei termini fissati dal Ministro della pubblica istruzione per i programmi successivi, i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati segnalano i fabbisogni generali al Provveditore agli studi, che ne dà immediata comunicazione, con il proprio parere, al Sovrintendente scolastico interprovinciale competente;

2) entro il termine di un mese, il Sovrintendente scolastico sottopone i dati relativi al fabbisogno regionale al Comitato regionale, il quale, entro i tre mesi successivi, formula la proposta di programma quinquennale regionale (indicando la localizzazione e la graduatoria degli interventi). Il Sovrintendente scolastico trasmette il programma al Ministero della pubblica istruzione;

3) entro sei mesi, il Comitato centrale elabora il progetto di programma nazionale quinquennale, con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la definizione dei programmi regionali annuali; il Ministro per la pubblica istruzione lo approva con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica;

4) entro tre mesi, il Comitato regionale dispone i piani esecutivi annuali e il Sovrintendente scolastico li approva con propri decreti, comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli enti interessati. Le eventuali variazioni annuali sono approvate, sempre dal Sovrintendente, entro il 30 settembre e comunicate

entro 30 giorni agli Uffici e agli enti sopraindicati.

Importante la norma per la quale la spesa dei piani esecutivi annuali non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento previsto annualmente per ciascun piano regionale: il restante 10 per cento è accantonato per eventuali integrazioni, per le variazioni previste, per interventi di urgenza.

La procedura, indicata all'articolo 10, non potrà portare alla definitiva formulazione del primo programma prima che siano trascorsi 16 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Perciò, e anche per la necessità di condurre a termine il censimento in atto, l'articolo 11 stabilisce che il primo programma pluriennale, per il triennio 1968-70 sarà approvato entro il 30 settembre 1967 e che, per gli anni 1966 e 1967, gli interventi disposti dalla presente legge saranno attuati in via transitoria in base a programmi annuali, proposti dai Provveditorati agli studi, su richiesta degli enti obbligati, ed approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Ministro dei lavori pubblici.

L'articolo 12 stabilisce che nulla è innovato per quanto riguarda la libera iniziativa a carico dei Comuni, delle Province degli altri Enti, i quali sono tenuti soltanto a darne comunicazione al Provveditore agli studi e al Soprintendente scolastico competente.

Passando alla attuazione dei piani esecutivi regionali, l'articolo 13 stabilisce che essa è affidata al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede avvalendosi dei propri organi decentratî e periferici. Il Ministero medesimo può costituire presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche Sezioni speciali per l'edilizia scolastica.

L'articolo 14 dispone le norme per la scelta ed il vincolo delle aree, indicate e fornite in base all'articolo 4.

Passando all'attuazione dei piani esecutivi, l'articolo 15 stabilisce che quando vi provvedono gli Uffici del Genio civile, detti Uffici possano avvalersi, per la progettazione, di liberi professionisti o di enti pubblici di edilizia a carattere nazionale. In tal

caso si stabiliscono le modalità e i tempi dell'incarico. I progetti devono comunque essere inoltrati per l'approvazione, nel termine di 150 giorni dalla comunicazione del piano esecutivo.

I Comuni, le Province, e gli Enti obbligati possono, però, chiedere, come disposto dall'articolo 16, entro 30 giorni dal decreto del Sovrintendente scolastico interprovinciale di eseguire le opere in concessione. Le opere medesime possono essere concesse anche agli Enti pubblici di edilizia a carattere nazionale. La concessione è accordata dal Provveditore regionale alle opere pubbliche sentito il Comitato di cui all'articolo 20 (articolo 16).

Gli enti concessionari debbono rispettare i termini di tempo stabiliti per la progettazione delle opere. Gli articoli 15 e 16 dispongono anche le modalità dei compensi agli enti concessionari o ai liberi professionisti, stabilendo per l'entità il limite percentuale sull'ammontare dell'importo totale delle opere.

L'articolo 17 dispone le modalità per l'approvazione dei progetti; l'articolo 18, quelle per la esecuzione delle opere con sistemi costruttivi industrializzati; l'articolo 19, quelle per il collaudo e la consegna delle opere.

Sempre ai fini dello snellimento delle procedure, l'articolo 20 prevede una composizione ridotta del Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, competenti ad esprimere parere su progetti di opere di edilizia scolastica di importo superiore a 100 milioni di lire.

L'articolo 21 prevede, ad integrazione dell'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, riguardante il Centro studi della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione, la istituzione e il funzionamento presso il Ministero medesimo di un Centro tecnico per l'edilizia scolastica con il compito di promuovere iniziative di studi, di ricerca e di sperimentazione su tutta la materia inerente alla edilizia scolastica e di provvedere alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati

degli studi e delle sperimentazioni promosse e di quelle condotte da istituti universitari e da organismi qualificati ai fini dell'aggiornamento delle norme tecniche.

Per l'attuazione delle iniziative, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi, mediante apposite commissioni, anche dell'opera di istituti specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari. I programmi di attività sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito un Comitato appositamente costituito e da lui presieduto.

L'articolo 22 infine detta le norme relative alla spesa per il funzionamento del Comitato centrale, dei Comitati regionali e del Centro tecnico per l'edilizia scolastica, per lo svolgimento di eventuali concorsi inerenti alla progettazione, per la sperimentazione di edilizia scolastica anche prefabbricata.

Le norme relative all'edilizia della scuola materna sono contenute principalmente all'articolo 2.

La costruzione di edifici per la scuola materna statale è a carico dello Stato e per la fornitura delle aree si applicano le norme, già illustrate, relative agli edifici delle scuole elementari, medie, secondarie e di istruzione artistica statale.

I piani provinciali annuali sono formulati secondo la procedura prevista dalla legge che disciplina la istituzione ed il funzionamento della scuola materna statale. Di essi prende visione, esprimendo eventuali osservazioni al riguardo, il Comitato regionale per l'edilizia scolastica — di cui all'articolo 9 del presente disegno di legge.

Le spese ammissibili, oltre quelle per la esecuzione delle opere, sono indicate dall'articolo 3.

Si applicano all'edilizia della scuola materna statale le norme, già illustrate, riguardanti l'esecuzione delle opere.

Per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, e loro consorzi, nonchè da enti ed istituzioni, l'articolo 2 stabilisce che lo Stato accorda contributi a norma del secondo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio

1962, n. 1073. Le norme della suddetta legge rimangono in vigore anche per quanto riguarda la proprietà degli edifici costruiti con il concorso finanziario dello Stato, gli oneri di manutenzione, il riscatto del contributo, le modalità per la domanda e la ammissione al finanziamento.

L'articolo 2 assegna una somma pari al 5 per cento dello stanziamento, previsto per ciascun anno della presente legge (esclusa l'edilizia universitaria), alla realizzazione delle opere di edilizia per la scuola materna.

La somma annuale disponibile viene destinata per il 2 per cento alla scuola materna statale e per il 3 per cento alla scuola materna non statale. Un terzo dello stanziamento per la scuola materna non statale viene destinato ai contributi per gli enti autarchici territoriali, per gli enti comunali di assistenza e per altri enti che hanno espansione territoriale definita.

Il complesso degli articoli della presente legge, che va dall'articolo 24 all'articolo 36, si occupa dell'edilizia universitaria.

Anche le opere edilizie necessarie alle esigenze delle istituzioni universitarie sono eseguite in base a programmi quinquennali, secondo quanto stabilisce l'articolo 24. Esse usufruiscono di contributi dello Stato e comprendono le spese per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e il completamento degli edifici, nonché per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie.

Gli articoli 25 e 26 stabiliscono le modalità per la formazione del programma quinquennale e per le proposte dei fabbisogni. Le università e gli istituti interessati debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine unico stabilito dal Ministero medesimo, il proprio piano quinquennale accompagnato dal preventivo di spesa e dalla graduatoria d'urgenza delle opere da realizzare e dai documenti relativi a deliberazione di enti che abbiano assunto impegni a concorrere alla spesa.

Il programma nazionale è compilato sulla base dei fabbisogni prospettati, sentita

una Commissione consultiva, appositamente costituita, nonché, per quanto concerne i collegi universitari e le case dello studente, il Comitato centrale delle opere universitarie. Il programma è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica. Per le eventuali variazioni, da apportare al programma, si segue la stessa procedura.

L'articolo 31 stabilisce quali sono gli istituti che possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 24, e l'articolo 32 indica la procedura per l'erogazione dei contributi medesimi.

Gli articoli dal 28 al 30 concernono l'esecuzione delle opere. Alla progettazione le istituzioni interessate provvedono a mezzo di propri uffici tecnici o avvalendosi delle prestazioni di professionisti o a norma delle disposizioni di cui all'articolo 56 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. L'approvazione dei progetti, previo accertamento di conformità al programma stabilito, ha luogo secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche: essa equivale a dichiarazione di pubblica utilità e comporta i conseguenti effetti di legge.

Le aree fabbricabili necessarie sono prescelte dal Consiglio di amministrazione dell'università nell'ambito delle zone urbane riservate all'edilizia universitaria dai piani regolatori, oppure, al di fuori di questo ambito, previo giudizio di idoneità affidato ad una apposita commissione presieduta dal Rettore e composta a norma dell'articolo 27. Il decreto di vincolo è valido per tre anni dalla notifica, salvo proroga; l'autorizzazione all'acquisto è data dal Prefetto senza limiti di valore.

In via eccezionale (art. 30) l'istituzione interessata può chiedere, in luogo dell'esecuzione dell'opera, di acquistare un edificio: l'autorizzazione è concessa dal Ministero della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 26.

Gli articoli 33, 34 e 35 dettano norme particolari riguardanti: la possibilità per gli enti, che intendano apportare un contributo finanziario all'attuazione delle opere programmate, di contrarre mutui con la



## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate dall'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 376, e successive modificazioni; l'applicazione alle opere di edilizia universitaria delle agevolazioni fiscali e tributarie, previste dall'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in generale, delle medesime agevolazioni previste per le opere eseguite per conto dello Stato; la manutenzione degli edifici demaniali per cui si applicano le norme dell'articolo 25 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Infine, l'articolo 36 detta norme per la costruzione delle nuove università, prevedendo che, prima della costituzione regolare del Consiglio di amministrazione, esse si avvalgano, anche per l'edilizia, di appositi Comitati tecnico-amministrativi nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

Un commento particolare merita il complesso e la ripartizione del finanziamento che il presente disegno di legge assegna alle opere edilizie per la scuola da realizzare nel quinquennio 1966-1970.

I finanziamenti ammontano per il quinquennio, a 1.210 miliardi di lire, di cui 1.000 miliardi di lire da destinare alle opere di edilizia per la scuola materna statale e non statale, per le scuole elementari, medie, secondarie ed artistiche statali (art. 23) e 210 miliardi per i contributi alle opere di edilizia universitaria (art. 24).

La seguente tabella reca la ripartizione annuale prospettata per i finanziamenti suddetti:

Anni	Edilizia scuole varie	Edilizia universitaria	Totale
miliardi di lire			
1966	150	42	192
1967	180	42	222
1968	200	42	242
1969	235	42	277
1970	235	42	277
	1.000	210	1.210

La copertura della spesa è disciplinata dall'articolo 38.

Detto articolo prevede l'emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito per l'edilizia scolastica » da emettersi nel quinquennio 1966-1970.

I restanti articoli del disegno di legge concernono le norme regolanti il prestito in parola e le norme finali.

Gli obiettivi che si possono raggiungere sono all'incirca quelli previsti dal programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 con le modifiche apportate dalla nota aggiuntiva per il quinquennio 1966-1970.

Per la scuola materna si calcola di realizzare nel periodo coperto dal piano circa 135 mila posti-alunno mentre per le scuole elementari, medie, secondarie ed artistiche ne potranno essere realizzati circa 1.485.000.

Sarà così soddisfatto, secondo le indicazioni del programma, tutto il fabbisogno aggiuntivo derivante dalla crescita della popolazione scolastica e sarà possibile la copertura di una prima parte del deficit accumulatosi in passato.

Gli stanziamenti previsti per l'Università oltre a consentire il completamento di opere già in corso permetteranno la costruzione di nuovi edifici per complessivi metri quadrati 1.400.000, parte dei quali destinati ad un Centro universitario a carattere residenziale da localizzare nella Calabria.

Si sottolinea ancora l'entità globale e parziale della spesa, mai riscontrata fino ad ora, che lo Stato per la prima volta assume direttamente e a suo totale carico.

Si confida che, mediante l'accorciamento dei tempi tecnici e la semplificazione delle procedure amministrative e di controllo, l'onere che lo Stato si assume possa essere compensato dall'importante funzione propulsiva che l'edilizia scolastica potrà esercitare sui diversi aspetti dello sviluppo economico.

Il Ministro della pubblica istruzione, chiedendo l'approvazione del Parlamento, si permette di rilevare l'urgenza del presente disegno di legge che, unitamente al provvedimento riguardante il piano delle

spese correnti, costituisce il supporto necessario dello sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970. Contemporaneamente vengono discussi o sono in corso di presentazione come già detto, i provvedimenti riguardanti le riforme degli ordinamenti scolastici, degli strumenti dei servizi richiesti dallo sviluppo medesimo.

Lo sforzo congiunto del Governo e del Parlamento potrà così avviare a compimento quell'azione programmata di rinnovamento e di adeguamento della scuola che, auspicata ormai da venti anni, non può più essere ulteriormente differita, senza grave danno per l'avvenire dei giovani e il progresso del Paese.

**DISEGNO DI LEGGE****TITOLO I**

**Edilizia per la scuola materna, elementare,  
secondaria, artistica e per gli istituti di  
educazione**

**CAPO I****Norme generali****Art. 1.**

*(Piani per l'edilizia delle scuole elementari,  
secondarie e artistiche)*

La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonchè agli istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali.

Nella formulazione dei programmi si ha riguardo alle risultanze del censimento di cui all'articolo 10 della legge 12 luglio 1965, n. 874, alle rilevazioni annuali previste al successivo articolo 5 e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle già esistenti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico.

Per il quinquennio 1966-70 l'esecuzione delle opere edilizie di cui al primo comma avviene a cura e a carico dello Stato con l'osservanza delle disposizioni della presente legge.

**Art. 2.**

*(Edifici per la scuola materna)*

La costruzione degli edifici per la scuola materna statale è a carico dello Stato.

Per la fornitura delle aree si applicano le norme del successivo articolo 4.

I piani sono formati secondo la procedura prevista dalla legge che disciplina la istituzione e il funzionamento della scuola materna statale.

Per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli Enti autarchici territoriali, dagli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, nonché da Enti ed istituzioni, lo Stato accorda contributi nelle misure stabilite dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Nulla è innovato per quanto attiene alla proprietà degli edifici costruiti con il concorso finanziario dello Stato, agli oneri di manutenzione, al riscatto del contributo nonché alle modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento.

Alla realizzazione delle opere indicate nel presente articolo è assegnata una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno dall'articolo 23.

La somma annuale disponibile è destinata, per il 2 per cento alla costruzione di edifici per la scuola materna statale e per il restante 3 per cento alla concessione di contributi agli Enti ed alle istituzioni indicate al quarto comma, assicurando, tuttavia, agli Enti autarchici territoriali, agli Enti comunali di assistenza, all'ESMAS e alla ONAIRC nel complesso una quota pari all'1 per cento dell'intera somma disponibile.

### Art. 3.

#### *(Spese ammissibili)*

Oltre alle spese per l'esecuzione delle opere edilizie sono ammissibili:

a) quelle relative all'arredamento, ivi compresa l'attrezzatura delle palestre, per gli edifici destinati alle scuole statali materne, elementari, secondarie e artistiche, secondo le indicazioni contenute nel regolamento;

b) quelle per l'alloggio degli insegnanti quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

c) quelle occorrenti per la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza quan-

do tali adempimenti siano affidati ad Enti o liberi professionisti.

Art. 4.

*(Fornitura dell'area)*

I Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati per legge, sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici scolastici ciascuno nell'ambito della propria competenza. Le aree necessarie alla costruzione di edifici destinati alle scuole materne statali sono fornite dai Comuni.

Gli Enti indicati ai precedenti commi hanno diritto di chiedere, nei modi previsti al successivo articolo 14, che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area salvo rimborso della spesa relativa in venticinque annualità senza interessi.

Il Ministro del tesoro, sentito il Prefetto e il Comitato regionale di cui all'articolo 8, può concedere, a domanda, l'esonero del rimborso di cui al comma che precede, quando con le condizioni gravemente deficitarie del bilancio dell'Ente concorrano difficoltà particolarmente rilevanti per l'acquisizione dell'area.

CAPO II

**Organi della programmazione - Compiti -  
Formazione dei programmi**

Art. 5.

*(Comitati per l'edilizia scolastica)*

Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti:

a) presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'edilizia scolastica;

b) presso le Sovrintendenze scolastiche interprovinciali, i Comitati regionali per la edilizia scolastica. Qualora l'ambito di competenza della Sovrintendenza si estenda a più Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica.

Il Comitato centrale e i Comitati regionali sono assistiti da uffici studi e programmazione del Ministero della pubblica istruzione e delle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali.

Tali uffici provvedono all'aggiornamento annuale dei fabbisogni e, a tal fine, possono avvalersi anche di esperti.

#### Art. 6.

##### *(Composizione del Comitato centrale per l'edilizia scolastica)*

Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, ed è composto da:

un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;

il Direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione;

il Direttore generale dell'istruzione elementare;

il Direttore generale dell'istruzione secondaria di 1° grado;

il Direttore generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;

il Direttore generale dell'istruzione tecnica;

il Direttore generale dell'istruzione professionale;

l'Ispettore generale dell'Ispettorato per l'istruzione artistica;

il Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

un Ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

undici esperti, di cui sei designati dal Ministro della pubblica istruzione e gli altri rispettivamente, dai Ministri dell'interno, del bilancio, dei lavori pubblici, dall'Unione

delle province e dell'Associazione dei Comuni d'Italia.

Per ciascuno dei componenti il Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Essi durano in carica cinque anni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti, più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione avente qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione o equiparata.

#### Art. 7.

##### *(Compiti del Comitato centrale)*

Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica:

propone i criteri per la valutazione dei fabbisogni e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale;

elabora, tenuto conto delle proposte di programmazione regionale, il progetto di programma nazionale quinquennale contenente l'indicazione della ripartizione dei fondi per Regione e per tipo di scuole;

esamina le proposte di variazione del programma nazionale;

prende visione annualmente dello stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti.

Nella formazione del programma nazionale relativo all'edilizia della scuola materna statale si tiene conto delle norme particolari previste a tal fine.

#### Art. 8.

##### *(Comitato regionale per l'edilizia scolastica)*

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica è composto da:

il Sovrintendente scolastico interprovinciale, che lo presiede;

il Provveditore regionale alle opere pubbliche;

il Direttore della Ragioneria regionale dello Stato;

l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita;

un esperto designato dal Ministro del bilancio;

due membri designati dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali della Regione;

un membro designato dai Sindaci di Comuni capoluoghi di provincia della Regione;

un membro in rappresentanza degli altri Comuni della Regione, designato dall'Associazione dei Comuni d'Italia;

i Provveditori agli studi della Regione;

un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche;

un esperto, designato dal Ministro della sanità;

sette esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e durano in carica cinque anni.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà dei rappresentanti più uno. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a Consigliere di 1<sup>a</sup> classe in servizio presso la Sovrintendenza scolastica.

#### Art. 9.

##### *(Compiti del Comitato regionale)*

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica:

procede, tenuto conto delle richieste degli enti obbligati, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con l'indicazione delle priorità delle opere da eseguire;



dà parere sulla scelta delle aree destinate all'edilizia scolastica nell'ambito dei piani regolatori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma settimo della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

elabora, sulla base del programma quinquennale nazionale, le proposte di piani esecutivi, di regola annuali, per la utilizzazione delle disponibilità finanziarie;

esamina le proposte di variazione dei piani esecutivi regionali;

prende visione annualmente dello stato di attuazione dei piani stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti;

prende visione dei piani provinciali relativi all'edilizia della scuola materna statale ed esprime eventuali osservazioni al riguardo;

tiene conto delle iniziative di edilizia scolastica di enti pubblici e di privati.

#### Art. 10.

##### *(Formazione dei programmi)*

Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalità:

1) i Comuni, le Province e gli altri enti obbligati segnalano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per il primo programma e nel termine fissato dal Ministro della pubblica istruzione, per i successivi, i fabbisogni generali nel settore dell'edilizia scolastica al Provveditore agli studi che ne dà immediata comunicazione, con il proprio parere, al Sovrintendente scolastico interprovinciale competente. I Provveditori segnalano al Sovrintendente anche i fabbisogni degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica dotati di personalità giuridica e degli Istituti statali di educazione;

2) il Sovrintendente scolastico interprovinciale sottopone, entro il termine di un mese, al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno re-

gionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;

3) il Comitato regionale formula, entro tre mesi, la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti che il Sovrintendente scolastico trasmette al Ministero della pubblica istruzione;

4) il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorità determinate da indici obiettivi di necessità scolastiche, il progetto di programma nazionale quinquennale con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formulazione dei programmi regionali annuali.

Il programma nazionale quinquennale è approvato, entro sei mesi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il CIPE;

5) il Comitato regionale formula i programmi regionali annuali sulla base della graduatoria di priorità. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista.

I piani esecutivi annuali sono approvati, entro tre mesi, con decreti del Sovrintendente scolastico interprovinciale competente.

Detti piani esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri Enti interessati.

La spesa dei piani esecutivi annuali non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento previsto annualmente per ciascun piano regionale. Il restante 10 per cento è accantonato per eventuali integrazioni, per le variazioni previste dal precedente articolo 9 nonché per eventuali interventi di urgenza.

Le eventuali variazioni ai piani esecutivi regionali sono predisposte dal Comitato regionale e approvate con decreto del Sovrintendente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del Sovrintendente sono notificati entro 30 giorni agli Uffici e agli Enti interessati.

## Art. 11.

(*Norme transitorie*)

Per gli anni 1966 e 1967 gli interventi di cui alla presente legge saranno attuati, in via transitoria, in base a programmi annuali, proposti dai Provveditori agli studi tenuto conto delle richieste degli Enti obbligati ed approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

Il primo programma pluriennale per il triennio 1968-70 sarà approvato entro il 30 settembre 1967.

Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla formulazione delle proposte dei programmi quinquennali regionali, di cui al n. 3) del precedente articolo, ciascun Comitato regionale per l'edilizia scolastica provvede previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964, e successive modificazioni e integrazioni.

## CAPO III

**Esecuzione dei programmi**

## Art. 12.

(*Opere di edilizia a cura degli Enti obbligati*)

I Comuni, le Province e gli altri Enti che, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a propria cura e spese, alla costruzione, all'ampliamento, al completamento, al riattamento, nonchè all'arredamento di edifici scolastici sono tenuti a darne comunicazione al Provveditore agli studi della Provincia e al Sovrintendente scolastico interprovinciale che ne informa il Comitato regionale per l'edilizia scolastica.

Per l'approvazione dei relativi progetti, si applica il disposto dell'articolo 10 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successive modificazioni.

## Art. 13.

*(Attuazione dei piani)*

L'attuazione dei piani esecutivi regionali è affidata al Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede avvalendosi dei propri organi decentrati e periferici in conformità degli articoli che seguono e delle norme vigenti in materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche.

Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente possono essere costituite presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche sezioni speciali per l'edilizia scolastica.

## Art. 14.

*(Scelta e vincolo delle aree)*

Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni di cui all'articolo 10 provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonchè a dichiarare se intendono fornirle o di avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 4.

In caso di mancata indicazione delle aree provvede a tale incombenza il Provveditore agli studi.

Il giudizio sull'idoneità delle aree è dato dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, che ne dà comunicazione al Comitato regionale.

Il decreto di vincolo delle aree è emesso entro 15 giorni dalla dichiarazione di idoneità dal Provveditore alle opere pubbliche.

Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica, salvo rinnovo per altro triennio.

Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavo-

ri, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti ed indifferenti a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

#### Art. 15.

##### *(Progettazione delle opere)*

Alla compilazione dei progetti provvedono gli Uffici del Genio civile, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti o di Enti pubblici di edilizia a carattere nazionale.

L'incarico ai liberi professionisti è conferito su designazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Per l'affidamento dell'incarico si provvede direttamente da parte dell'Ufficio del Genio civile mediante convenzione da approvarsi, entro il termine di giorni trenta, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo nella composizione di cui al successivo articolo 20, qualora l'importo superi la misura stabilita dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni.

Le convenzioni sono formulate sulla base di appositi disciplinari tipo. I compensi sono determinati in base alle disposizioni in vigore per le opere di conto dello Stato.

I progetti devono essere inoltrati per l'approvazione nel termine di 150 giorni dalla comunicazione del piano esecutivo. Il termine può essere prorogato, fino alla metà, per gravi e motivate ragioni dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

#### Art. 16.

##### *(Affidamento in concessione delle opere)*

Gli Enti indicati al primo comma dell'articolo 4 possono chiedere, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto del Sovrintendente scolastico interprovinciale

che approva il piano esecutivo annuale, di eseguire le opere in concessione.

Le opere possono essere concesse anche agli Enti pubblici di edilizia a carattere nazionale.

La concessione è accordata dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 20, ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137.

Gli Enti concessionari provvedono anche alla progettazione delle opere, con l'osservanza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, a pena di decadenza della concessione stessa.

Il compenso agli Enti concessionari per spese generali, di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, non può superare il 5,50 per cento dell'ammontare totale dei lavori, per le opere di importo inferiore ai 400 milioni ed il 4,50 per cento, per quelle di importo superiore.

#### Art. 17.

##### *(Approvazione dei progetti)*

I progetti di opere di edilizia scolastica di importo non superiore a 100 milioni sono approvati dalla Commissione provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17; quelli di importo superiore sono approvati dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 20.

#### Art. 18.

##### *(Appalti concorso per costruzioni con sistemi industrializzati)*

Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto-concorso da esperirsi fra ditte riconosciute idonee secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

## Art. 19.

*(Collaudo e consegne delle opere)*

Il collaudo delle opere di cui alla presente legge è disposto dal Provveditore regionale per le opere pubbliche competente per Regione in conformità delle norme vigenti.

Alle operazioni di collaudo interviene un rappresentante dell'Ente interessato, il quale, prende in consegna l'opera collaudata.

Le opere passano in proprietà degli Enti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

## Art. 20.

*(Composizione ridotta del Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati regionali alle Opere pubbliche)*

Sui progetti di opere di edilizia scolastica di importo superiore a 100 milioni di lire è competente ad esprimere pareri il Comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche. A tal fine il Comitato stesso si riunirà nella seguente composizione ridotta:

il Provveditore regionale alle opere pubbliche, che lo presiede;

il Sovrintendente scolastico interprovinciale;

il Direttore della Ragioneria regionale dello Stato;

un Ispettore generale del Genio civile in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche;

il Dirigente della sezione per l'edilizia scolastica presso il Provveditorato alle opere pubbliche;

l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione deve essere eseguita l'opera;

il Provveditore agli studi della provincia in cui l'opera deve essere eseguita;

l'Avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato avente sede in quella del Provveditorato e, per il Provveditorato di Roma, un avvocato dello Stato designato dall'avvocatura generale dello Stato;

due esperti, designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario del Comitato sono assolte da un funzionario tecnico in servizio presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con qualifica non inferiore ad ingegnere principale o equiparato.

Il Comitato di cui al primo comma è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

#### CAPO IV

#### **Centro tecnico per l'edilizia scolastica - Spese per il funzionamento dei Comitati**

##### Art. 21.

*(Centro tecnico per l'edilizia scolastica)*

Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito il Centro tecnico per l'edilizia scolastica, con i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, alla metodologia delle rilevazioni, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;

b) provvedere alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni promosse e di quelle condotte da Istituti universitari ed organismi qualificati, ai fini dell'aggiornamento delle norme tecniche.

Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi anche dell'opera di istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali può anche stipulare apposite convenzioni.



I programmi di attività, relativamente ai compiti indicati al primo comma, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito un Comitato da lui presieduto o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composto:

di tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

di tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici;

di un esperto designato dal Presidente del CNR;

del Direttore generale dell'edilizia scolastica e dell'arredamento della scuola;

del Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;

da un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal Ministro dei lavori pubblici.

Alla nomina dei membri del Comitato si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Per le esigenze del Centro tecnico può disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato fino ad un massimo di 12 unità.

Con regolamento saranno dettate le norme per l'organizzazione del Centro tecnico e fissati i criteri per il suo funzionamento.

#### Art. 22.

*(Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, del Centro tecnico e del Comitato relativo)*

Alla spesa per l'adempimento dei compiti del Comitato centrale e dei Comitati regionali per l'edilizia scolastica, degli Uffici studi e programmazione, di cui all'articolo 5 nonché del Centro tecnico per l'edilizia scolastica e del relativo Comitato sarà provveduto con un'aliquota non superiore all'1 per cento delle somme autorizzate per gli anni 1966 e 1967 e non superiore allo 0,90 per cento, allo 0,80 per cento e allo 0,70 per cento della somma autorizzata rispettivamente per gli anni 1968, 1969 e 1970, a termini dell'articolo 23.

Sulle somme autorizzate ai sensi del precedente comma gravano anche le spese per lo svolgimento di eventuali concorsi per la progettazione di opere di edilizia scolastica nonché quelle relative alla sperimentazione di edilizia scolastica anche prefabbricata secondo le norme previste dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti provvederà annualmente alla fissazione delle aliquote ed al riparto delle somme corrispondenti tra le varie voci di spesa.

## CAPO V

### **Finanziamento del primo programma**

#### Art. 23.

Per l'esecuzione delle opere edilizie, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge, sono autorizzate le spese di lire 150 miliardi; lire 180 miliardi; lire 200 miliardi; lire 235 miliardi e lire 235 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ed in quello del Ministero della pubblica istruzione per le spese di cui all'articolo 22.

## TITOLO II

### **Edilizia universitaria**

#### CAPO I

### **Formazione e approvazione dei programmi**

#### Art. 24.

*(Piani per l'edilizia universitaria)*

Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle istituzioni universitarie previste dall'articolo 31 della presente legge sono eseguite in base a programmi quinquennali, approvati dal Ministro della pubblica istru-

zione con le modalità specificate all'articolo 26.

Ai fini della esecuzione delle opere sono ammesse spese per l'acquisto di aree, per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e il completamento di edifici, nonché per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie.

Per l'attuazione del programma di cui al precedente comma, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970, è stanziata la somma di lire 42.000 milioni per contributi a favore delle Università e delle altre istituzioni indicate all'articolo 31.

#### Art. 25.

*(Modalità per le proposte di fabbisogni)*

Ai fini della formazione del programma previsto dal precedente articolo 24, le Università e gli Istituti di cui al successivo articolo 31 debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine unico stabilito dal Ministero medesimo, il rispettivo piano quinquennale di costruzione, ampliamento, riattamento o completamento degli edifici con il preventivo di spesa per ciascuna opera. Le opere da realizzare debbono essere indicate secondo la graduatoria d'urgenza, accordando precedenza al completamento di quelle già iniziate o parzialmente finanziate da precedenti leggi e, quando si tratti di costruzione di istituti, concedendo preferenza agli edifici destinati a istituti policattedra o a dipartimenti.

Il piano quinquennale è accompagnato da idoneo atto di privati o da deliberazioni di Enti che abbiano assunto impegno a concorrere nella spesa per la realizzazione delle opere con la specifica indicazione della misura del concorso.

#### Art. 26.

*(Modalità per la formazione del programma)*

Il programma è compilato sulla base dei fabbisogni prospettati da ciascuna Univer-

sità o Istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Università, sentita una speciale Commissione consultiva nonchè, per quanto concerne i Collegi universitari e le Case dello studente, il Comitato centrale delle opere universitarie.

La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, presieduta da lui stesso o, per sua delega, da un Sottosegretario ed è composta dei seguenti membri:

il Direttore generale dell'istruzione universitaria;

il Presidente della 1<sup>a</sup> Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

tre Rettori di Università designati dal Ministro della pubblica istruzione;

un rappresentante del CNR;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

quattro esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Il programma è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Nel provvedimento di approvazione sono indicati gli importi delle spese e dei rispettivi contributi statali.

Per ciascun anno non possono essere destinate all'edilizia universitaria assistenziale ed agli impianti sportivi universitari somme superiori, rispettivamente, a 5.000 milioni e 1.000 milioni.

Per le necessità edilizie delle nuove Università è riservata una somma non inferiore al dieci per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 24, ivi comprese le quote di cui al comma precedente.

Eventuali variazioni al programma saranno apportate seguendo la procedura prevista dal presente articolo.

## Art. 27.

*(Aree fabbricabili)*

Le aree fabbricabili necessarie per le costruzioni previste nel presente titolo sono prescelte nell'ambito delle zone urbanisticamente riservate all'edilizia universitaria dai piani regolatori.

Il giudizio di idoneità sulle aree prescelte dal Consiglio di amministrazione dell'Università al di fuori della ipotesi prevista dal precedente comma, è affidato ad una Commissione, presieduta dal Rettore dell'Università e composta del Provveditore regionale alle opere pubbliche e di un esperto, designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il decreto di vincolo, emesso dal Provveditore alle opere pubbliche per l'area riconosciuta idonea, deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica, salvo proroga per un altro triennio.

L'autorizzazione all'acquisto di aree è data alle Università ed alle istituzioni di cui all'articolo 31 dal Prefetto senza limiti di valore.

## CAPO II

**Progettazione ed esecuzione delle opere**

## Art. 28.

*(Progettazioni delle opere)*

Alla progettazione delle opere, le istituzioni di cui al successivo articolo 31 provvedono o a mezzo di propri uffici tecnici, o avvalendosi delle prestazioni di professionisti, o a norma delle disposizioni di cui all'articolo 56 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

## Art. 29.

*(Approvazione dei progetti)*

L'approvazione dei progetti delle opere ha luogo in conformità delle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche di

conto dello Stato, previo accertamento di conformità al programma di cui al precedente articolo 26.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

#### Art. 30.

*(Autorizzazione all'acquisto di edifici)*

In via eccezionale e qualora concorrano motivi di particolare convenienza il Rettore, o il legale rappresentante dell'istituzione interessata, può chiedere che in luogo dell'esecuzione dell'opera, per la quale sia stato concesso il contributo, venga acquistato un edificio.

L'autorizzazione è concessa dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 26.

In tal caso possono essere autorizzate le occorrenti variazioni del programma quinquennale dell'Università o dell'Istituzione interessata al fine di consentire l'erogazione del prezzo d'acquisto.

Nulla è variato per quanto riguarda la procedura dell'acquisto.

### CAPO III

#### **Erogazione dei contributi**

#### Art. 31.

*(Enti beneficiari dei contributi)*

Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 24 sono le Università statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali, nonchè i Collegi universitari e le Case dello studente.

## Art. 32.

*(Procedura per l'erogazione dei contributi)*

Ai fini dell'erogazione dei contributi il Rettore dell'Università, o il legale rappresentante delle altre istituzioni interessate, invia al Ministero della pubblica istruzione apposita certificazione attestante per ciascuna opera:

a) gli estremi del decreto di approvazione del progetto dell'opera;

b) gli estremi relativi al contratto o ai contratti di appalto con le indicazioni dell'importo dei lavori e della data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi.

L'erogazione dei contributi assegnati, nell'ambito dello stanziamento di ciascun esercizio, viene effettuata gradualmente dal Ministero della pubblica istruzione, in relazione all'andamento dei lavori desumibili dagli elementi di cui al comma precedente, mediante versamento su apposito conto corrente infruttifero, intestato al Rettore dell'Università o al legale rappresentante dell'istituzione interessata, acceso presso la competente Sezione di tesoreria provinciale.

Il Rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato certificano l'avvenuta emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori al Ministero della pubblica istruzione che autorizza il Rettore o il detto rappresentante a effettuare i corrispondenti prelievi sulla disponibilità del conto corrente.

Lo stato finale dei lavori, vistato dal competente ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso, a cura del Rettore o del legale rappresentante dell'ente interessato, al Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'autorizzazione al pagamento.

Agli stessi fini è trasmesso il certificato di collaudo.

## Art. 33.

*(Concorso degli Enti)*

Le istituzioni di cui all'articolo 31, le Regioni, le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati, che intendono apportare il pro-

prio contributo finanziario all'attuazione delle opere programmate, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito, indicate nell'articolo 5 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, le quali sono autorizzate ad accordare i mutui stessi anche in deroga ai propri statuti.

#### CAPO IV

##### **Agevolazioni fiscali - Manutenzione degli edifici**

###### **Art. 34.**

*(Agevolazioni fiscali e tributarie)*

Le opere di edilizia previste dal presente titolo, anche se realizzate col concorso dei consorzi universitari, delle opere universitarie e di altri enti pubblici, godono delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dall'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in generale di quelle applicabili alle opere eseguite per conto dello Stato.

###### **Art. 35.**

*(Manutenzione degli edifici demaniali)*

Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, si applicano anche agli Istituti universitari scientifici e culturali con ordinamento speciale sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

###### **Art. 36.**

*(Norme per la costruzione delle nuove Università)*

Per le erigende nuove Università, nelle more della costituzione dei regolari organi accademici, il Ministero della pubblica istruzione può nominare, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 26, appositi Comitati tecnico-amministrativi



con i poteri dei Consigli di amministrazione universitari e con il particolare compito di provvedere all'allestimento degli edifici occorrenti.

La rappresentanza legale di ciascun Comitato è attribuita al Presidente del Comitato medesimo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

I Comitati di cui ai precedenti commi amministrano le somme messe a loro disposizione per i fini di cui alla presente legge e si avvalgono dell'opera del Genio civile, quale proprio organo tecnico.

I Comitati medesimi cessano all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione della nuova Università al quale effettuano le relative consegne.

### TITOLO III

#### **Norme finali**

#### Art. 37.

##### *(Utilizzazione degli stanziamenti)*

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

#### Art. 38.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato « Prestito per l'edilizia scolastica » da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1966, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 192 miliardi nell'anno finanziario 1966, di lire 222 miliardi nell'anno finanziario 1967, di lire 242 miliardi nell'anno finanziario 1968, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1969 e di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1970.

L'emissione può avere luogo anche in più riprese nel corso di ogni esercizio.

Le sottoscrizioni sono effettuate per contanti.

## Art. 39.

I titoli emessi in ciascuno dei cinque esercizi di cui all'articolo precedente sono rimborsabili, alla pari, mediante sorteggio annuale, a decorrere dall'esercizio successivo alla relativa emissione, secondo il piano e le modalità di ammortamento che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro con i decreti di cui all'articolo 42.

## Art. 40.

Il prestito di cui all'articolo 38 è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano il Gran Libro e tutte le norme contenute nel testo unico delle leggi del Debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, comprese quelle relative alle esenzioni fiscali.

I titoli del prestito suddetto sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli di debito pubblico e reinvestimenti di capitali in tali titoli.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi ai titoli e alle rendite di debito pubblico.

## Art. 41.

Sono estese all'emissione del prestito le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

## Art. 42.

Il Ministro del tesoro stabilirà annualmente con propri decreti il capitale nominale da emettere ed il relativo prezzo di emissione, il tasso di interesse da corrispondere in due semestralità posticipate, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul Gran Libro e la durata del relativo ammortamento, la loro ripar-

tizione in serie ed in tagli, le norme relative alla consegna dei titoli, nonché tutte le altre condizioni e modalità concernenti la sottoscrizione e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative all'emissione ed al collocamento dei titoli e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento stesso.

Art. 43.

All'onere relativo al pagamento della prima o delle prime due semestralità di interessi e, ove occorra, della prima annualità di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa derivante dall'emissione e dal collocamento dei titoli del prestito di cui alla presente legge nonché per l'eventuale conguaglio di interessi, si farà fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Art. 44.

Sono estese ai titoli del prestito di cui all'articolo 38 le disposizioni del titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

È autorizzata la spesa di lire 20.360 milioni da conferire ad incremento dell'annualità da versare per l'anno 1966 al Fondo per l'acquisto di Buoni del tesoro poliennale e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma precedente.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Art. 45.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Nelle more del perfezionamento di emissione del prestito di cui al precedente articolo 38 i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione sono autorizzati ad assumere impegni per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, nei limiti degli importi annualmente previsti dai precedenti articoli 23 e 24.

Art. 46.

*(Abrogazione di norme)*

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.